

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845”:RIDUZIONI ED ESENZIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, NUOVE PREVISIONI E CHIARIMENTI**

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

**IL CONSIGLIO**

**Richiamato** il vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.g. n. 146397/2021 e ss.mm.ii. tra cui, ultima, la delibera DC/PRO/2024/17 PG.n. 154592/2024.

**Premesso** che il legislatore ha previsto espressamente fattispecie:

- in cui il canone può essere “ridotto” (commi 832 e 834, che rimette la disciplina alla regolamentazione interna);
- direttamente oggetto di “esenzione” (comma 833, in cui la decisione, politica, è stata effettuata a monte dallo Stato).

**Considerato:**

- che il comma 833 lett.a), articolo 1 della Legge 160/2019 prevede, in primo luogo, una esenzione soggettiva assoluta per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi;
- che se per le occupazioni realizzate da Stato ed enti territoriali per riconoscere l'esenzione dal canone è sufficiente che sia integrato il requisito soggettivo, la medesima norma (comma 833 lett.a), articolo 1 della Legge 160/2019) prevede, invece, che per le occupazioni realizzate dagli enti religiosi e dagli enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lett.c) del T.U.I.R. il riconoscimento dell'esenzione sia subordinata alla sussistenza di due requisiti, uno soggettivo e uno oggettivo. Il requisito soggettivo richiede che l'esenzione venga applicata a favore dei soggetti tassativamente indicati nella norma di riferimento, mentre il requisito oggettivo richiede che l'occupazione avvenga per una delle finalità espressamente indicate. Per gli enti religiosi, l'esenzione riguarda solo le occupazioni direttamente riconducibili all'esercizio del culto, per gli enti pubblici, individuati dal testo unico delle imposte sui redditi, l'esenzione riguarda solo le occupazioni per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

**Dato atto:**

- che il comma 821, completando (e facendo salvo) quanto disposto dal precedente comma 817 in punto di invarianza di gettito, rimette a un regolamento (di competenza del consiglio, da adottare ai sensi e nei termini di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) la disciplina specifica del canone patrimoniale, prevedendo, espressamente (lett. f), che detto regolamento possa individuare

“ulteriori esenzioni o riduzioni” rispetto a quelle disciplinate direttamente dalla legge (in particolare, nel comma 833);

- che, dunque, oltre a quanto previsto direttamente dalla legge, il comma 821, lett. f), consente ai comuni di individuare, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, ulteriori ipotesi di “esenzione” o di “riduzione”, purché queste ultime consentano di garantire l’invarianza di gettito rispetto “a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”;

- che l’esercizio, da parte di un ente locale, di tali facoltà discrezionali, trovando direttamente fonte nel dettato legislativo statale, non produce una disparità di trattamento tra titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo di suolo pubblico o fra le varie aree del territorio nazionale, purché (la disparità) sia mantenuta nell’ambito della cornice, in particolare di tipo finanziario, prevista dalla normativa primaria.

**Valutato:**

- che le occupazioni realizzate da enti religiosi e da enti pubblici non sempre sono esenti, in quanto l’Amministrazione comunale è tenuta a ricercare e verificare la sussistenza del requisito oggettivo, con la precisazione che, per costante giurisprudenza, ciò che viene in rilievo ai fini dell’esenzione in argomento, è la finalità specifica della occupazione in concreto effettuata e non le finalità perseguite dall’ente genericamente considerate. Diversamente, ove rilevasse soltanto la finalità statutaria dell’ente, la norma non avrebbe imposto anche un requisito oggettivo specifico, parlando di finalità delle “occupazioni effettuate”, in quanto sarebbe stato sufficiente fare riferimento alla natura e agli scopi degli enti che possono beneficiare della esenzione;

- che alla luce del quadro normativo sopra delineato e dell’art. 69 del vigente regolamento P.g. n. 146397/2021 e ss.mm.ii. agli enti predetti, nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico non sia realizzata per specifiche finalità di assistenza, previdenza, educazione, cultura etc. non spetta alcuna forma di riduzione/esenzione.

**Ritenuto** opportuno, valutati i benefici a vantaggio della collettività e del Comune stesso, modificare l’art. 68 rubricato “Agevolazioni” introducendo un nuovo comma (comma 8 bis) che preveda la riduzione del 50% a favore degli enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, degli enti del servizio sanitario nazionale, degli enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986 e delle loro ditte appaltatrici per l’esercizio dell’attività edilizia su immobili destinati a finalità istituzionali, così come indicato all’art. 1 comma 832 lett d) della legge 160/2019 (“*Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni [...] per l’esercizio dell’attività edilizia*”).

**Ritenuto** opportuno, per lo stesso ordine di ragioni, prevedere l’introduzione di un nuovo comma 8 ter per accordare una riduzione del canone di occupazione temporanea del 50%, nei casi in cui sia in essere un cantiere per lavori del Comune di Bologna, e quest’ultimo chieda contestualmente l’esecuzione di interventi su reti di pubblici servizi (acqua, gas, energia, telecomunicazioni) da parte del gestore, definendone limiti spaziali, temporali e modalità di esecuzione.

**Valutato**, infine, di inserire una disposizione (comma 1 lett. v) nell’art. 69 rubricato “Esenzioni” che preveda l’esenzione per le occupazioni effettuate per l’esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica, ovvero per interventi su edifici di edilizia residenziale pubblica, dando atto che detta esenzione è ispirata dall’esigenza di perseguire l’interesse pubblico della comunità amministrata, con particolare riferimento alle finalità assistenziali sottese a queste tipologie di intervento.

**Ritenuto** necessario chiarire che tra le esenzioni previste dall’art. 69 comma 1 lett. b) rientrano i patti di collaborazione.

**Ritenuto** necessario, altresì, chiarire in un’apposita disposizione (art. 69 comma 1 lett. w) che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 833 lett.d) della Legge 160/2019 (il quale prevede l’esenzione dal canone per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima), è esente dal canone l’occupazione temporanea (lavori di installazione/posa in opera) e permanente, relativa a segnaletica e manufatti riferiti a circolazione e sosta stradale (segnaletica orizzontale e verticale, parcometri, pensiline, opere al servizio delle reti ferroviarie).

**Evidenziato** che, alla luce delle precedenti considerazioni, l’intervento di aggiornamento dell’attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell’ allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Richiamato** l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi , nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Dato atto** che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.

**Rilevato** che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’Ente, tenuto conto dell’andamento dell’Entrata.

**Preso atto** che non necessita il parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali.

**Visti** l’art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate.

**Ritenuto** di approvare le allegate modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845 approvato con delibera PG.N.146397/2021.

**Evidenziata l’opportunità** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

**Informato** il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture.

**Preso atto**, infine, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie.

**Su proposta** dell’Area Risorse Finanziarie.

**Sentite** le Commissioni consiliari competenti.

#### **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845 approvato con delibera PG.N.146397/2021, di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

**2. DI DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell’allegato B, in atti;

**3. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, le predette modifiche al citato Regolamento entreranno in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, con decorrenza del termine dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Infine, con votazione separata

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Vice Segretaria Generale Vicaria  
Lara Bonfiglioli

La Vice Sindaca  
EMILY MARION CLANCY